

CONDIZIONI GENERALI DI SUBFORNITURA

Tra

Projet Elettronica S.r.l., corrente in Via Enrico Fermi, 75, 36034 Malo (VI), CF e P.IVA 04092380247, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Ing. Marco Nassuato, di seguito indicata anche come “**Fornitore**”, da una parte;

e

il cliente del Fornitore, di seguito indicato quale “**Committente**”, dall'altra parte;

(di seguito, il Fornitore ed il Committente, ciascuno singolarmente “**Parte**” e, complessivamente, “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- A. Il Fornitore è una società avente ad oggetto, tra l'altro, attività di assemblaggio di schede elettroniche per conto terzi.
- B. Nello svolgimento della propria attività, il Fornitore: (i) utilizza materie prime e componenti specifici, a seconda dei casi, forniti in conto lavoro dai propri clienti ovvero acquistati dai propri fornitori; (ii) in ogni caso, conformemente agli accordi tra le Parti, si può attenere alle direttive esecutive impartite dai propri committenti e/o si può avvalere delle loro conoscenze tecniche e tecnologiche, nonché dei loro modelli e prototipi.
- C. Nell'esercizio della propria impresa e per il perseguimento del proprio oggetto sociale, il Committente intende avvalersi dell'attività di assemblaggio del Fornitore, affidandogli, di volta in volta, gli ordini di cui *infra*.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali costituiscono un accordo quadro volto a regolare i rapporti tra le Parti, nonché parte integrante e sostanziale del contratto di subfornitura che le stesse, di volta in volta, perfezioneranno con lo scambio dell'ordine e della relativa accettazione, in conformità al successivo articolo 3 (di seguito, complessivamente, il “**Contratto di Subfornitura**” o anche solo il “**Contratto**”). Le presenti Condizioni Generali sono scaricabili dal sito web projelettronica.it

2. Disegni, direttive tecniche e tecnologiche, materie prime

- 2.1. Il Fornitore si obbliga, nei casi in cui questo sia previsto per iscritto tra le Parti, ad attenersi ai disegni ed alle direttive tecniche e tecnologiche fornite di volta in volta dal Committente per la corretta realizzazione delle lavorazioni.
- 2.2. Il Fornitore si obbliga altresì, all'occorrenza e nell'eventualità in cui lo prevedesse il singolo ordine, ad utilizzare le materie prime e le componenti che gli saranno fornite dal Committente o dai fornitori del Committente (“**Materiale in Conto Lavoro**”). Qualora le tempistiche di lavorazione e/o di consegna lo richiedano, ed in caso di inerzia/ritardo del Committente e/o dei suoi fornitori nella fornitura del Materiale Conto Lavoro, il Fornitore potrà, previa comunicazione scritta al Committente, approvvigionarsi presso terzi del Materiale in Conto Lavoro, addebitandone i costi al Committente.
- 2.3. Il Fornitore potrà, sempre se previsto dalle Parti, gestire in autonomia il Materiale in Conto Lavoro presso il proprio magazzino, anche tramite ricezione diretta da parte dei fornitori del Committente, in ogni caso, con applicazione a carico di quest'ultimo, a remunerazione del servizio di logistica, di una *fee* periodica forfettizzata (la “**Fee**”), laddove non sia, in alternativa, espressamente previsto un diverso ricarico minimo sul prezzo della singola vendita o delle vendite (il “**Ricarico**”). La responsabilità per custodia del Materiale Conto Lavoro da parte del Fornitore è limitata al valore del Materiale Conto Lavoro stesso. Qualora il Fornitore chiedesse al Committente, in ragione della conclusione del rapporto contrattuale o per qualunque altra ragione sorretta da correttezza e buona fede, il ritiro del Materiale Conto Lavoro ed il Committente non vi provvedesse entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta, il Fornitore potrà addebitare una penale pari all'1% (unoperceto) su base giornaliera rispetto al valore del Materiale Conto Lavorazione ancora da ritirare.

3. Ordini e accettazioni

- 3.1. Gli ordini del Committente, potranno essere caricati nel portale b2b.projelettronica.it e le relative accettazioni del Fornitore saranno effettuate per iscritto, tramite scambio di corrispondenza via posta elettronica ordinaria il tutto agli indirizzi di cui al successivo articolo 17.
- 3.2. L'accettazione dell'ordine perfeziona il Contratto.
- 3.3. Qualora il Fornitore inizi la produzione al ricevimento dell'ordine, quest'ultimo si intende a tutti gli effetti accettato ai sensi del precedente paragrafo 3.2. nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste dall'articolo 17, l'inizio della esecuzione mediante l'invio di una comunicazione a conferma dell'ordine.
- 3.4. L'ordine deve indicare, anche mediante rinvio ad eventuali altri documenti:
 - 3.4.1. il prodotto oggetto della lavorazione, nonché le sue caratteristiche ed i suoi requisiti specifici (il “**Prodotto**”);
 - 3.4.2. le quantità richieste;
 - 3.4.3. i termini e le modalità di esecuzione, ivi incluso il riferimento agli eventuali disegni e/o direttive tecniche e tecnologiche cui il Fornitore dovrà attenersi nella lavorazione;
 - 3.4.4. le materie prime da utilizzare, incluso eventuale Materiale in Conto Lavoro;
 - 3.4.5. il corrispettivo dovuto dal Committente (“**Prezzo**”);
 - 3.4.6. i termini e le modalità di consegna;
 - 3.4.7. i termini e le modalità di pagamento.
- 3.5. In difetto di indicazione di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.4.3. e 3.4.4., il Fornitore, a sua discrezione, potrà comunque dare esecuzione all'ordine secondo le proprie procedure di lavorazione e con le materie prime procurate presso i propri fornitori.
- 3.6. Il Committente potrà annullare ogni singolo ordine con anticipo di 20 giorni dalla data prevista per la consegna, senza che ciò comporti alcun diritto ad indennizzo o risarcimento a favore del Fornitore. In ogni caso l'ordine non potrà essere annullato qualora il Fornitore dimostri di aver già acquistato la materia prima per lavorarlo e/o abbia già dato inizio alla lavorazione.

4. Prezzo

- 4.1. Il Prezzo delle lavorazioni e del Prodotto verrà stabilito secondo un listino che dovrà essere aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno (il “**Listino Prezzi**”). In ogni caso, il Listino Prezzi non potrà essere aumentato di una percentuale superiore al 3% rispetto all'anno precedente, salvo circostanze particolari che giustifichino un aumento superiore (prezzi materia prime, energia etc.).
- 4.2. Eventuali variazioni nel corso dell'anno al Listino Prezzi potranno essere adottate solo qualora il costo delle materie prime e delle componenti aumentasse di oltre il 10% rispetto a quello di partenza.
- 4.3. Ove non diversamente previsto dal singolo Contratto, il termine di pagamento è stabilito come anticipato, e dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine. Il termine di cui sopra è da intendersi come perentorio ed apposto a favore del Fornitore. In caso le Parti concordino termini di pagamento dilazionati rispetto a quanto sopra, sarà stabilito un tetto (**I”Affidamento**) superato il quale i termini di pagamento dilazionati concordati non avranno più efficacia, potendo il Fornitore rifiutarsi di eseguire le prestazioni ancora dovute e pretendere il pagamento delle somme ancora da corrispondere.

5. Termini di lavorazione e consegna

- 5.1. I termini per l'esecuzione delle lavorazioni e per la consegna del Prodotto sono da considerarsi apposti a favore di entrambe le Parti.
 - 5.2. La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto del Prodotto ordinato devono avvenire in conformità alle istruzioni eventualmente impartite dal Committente con l'ordine e, in ogni caso, a spese di quest'ultimo, salvo patto espresso contrario.
 - 5.3. Salvo diverso specifico accordo, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore al Committente, la consegna del Prodotto si intende perfezionata con il deposito presso i magazzini (EXW Incoterms 2020) Fornitore, e ciò si intende perfezionato con l'inoltro, tramite posta elettronica, di un avviso di merce pronta. Decorsi 30 (trenta) giorni dal predetto avviso il Fornitore potrà addebitare una penale pari all'1% (unopercento) su base giornaliera rispetto ai Prodotti ancora da ritirare.
- 6. Impegni del Committente**
- 6.1. Al fine di consentire al Fornitore l'organizzazione delle lavorazioni ed il tempestivo approvvigionamento delle materie prime (in particolare, dei componenti elettronici), il Committente si impegna a trasmettergli, (i) entro il 15 dicembre di ogni anno, una previsione (*forecast*) dei propri ordini su base annua (il "**Forecast Annuale**"), nonché, (ii) entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, la previsione riferita a ciascun trimestre (il "**Forecast Trimestrale**"), basata sul Forecast Annuale. In ogni caso la somma dell'insieme dei Forecast Trimestrali dovrà risultare collimante con il Forecast Annuale.
 - 6.2. Nel caso in cui, scaduti i relativi termini, il Committente non effettui gli ordini previsti dal Forecast Annuale, questi si impegna ad acquistare e ritirare le materie prime e le componenti specifiche acquistati dal Fornitore per la lavorazione del Prodotto del Committente ("**Materiale in Esubero**"), e ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta del Fornitore di procedere in detto senso. Qualora il ritiro non avvenisse nei predetti termini, Il Fornitore potrà addebitare una penale pari al 1% (unopercento) giornaliero del valore del Materiale in Esubero. Ad esclusiva discrezione del Fornitore, quest'ultimo potrà decidere di impiegare, in tutto o in parte, il Materiale in Esubero per le lavorazioni affidategli da altri clienti, comunicandolo al Committente.
 - 6.3. Nel caso di fornitura di Materiale in Conto Lavoro da parte del Committente, questi si impegna a procurarlo al Fornitore, direttamente o tramite i propri fornitori, nei termini convenuti dalle Parti e comunque nei termini utili ai fini della lavorazione e consegna dei Prodotti. Nessun ritardo potrà essere imputato al Fornitore, a qualsiasi titolo, nel caso in cui i termini di cui sopra non venissero rispettati.
- 7. Processi di campionatura, pre-serie, serie e relativi prezzi**
- 7.1. Nel caso in cui il Committente intenda commissionare l'ordine di campioni o di prodotti in pre-serie, troverà applicazione la disciplina speciale prevista dal presente articolo. Resta espressamente esclusa l'applicazione degli articoli 8, 9 e 13 in capo al Fornitore, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
 - 7.2. **Campionatura**
 - 7.2.1. Il Committente trasmetterà l'ordine di cui all'articolo 3 chiedendo la produzione di uno o più prototipi (il "**Campione**" o i "**Campioni**"), indicando (i) le caratteristiche ed i requisiti specifici richiesti, inclusi limiti di tolleranza estetica e/o dimensionale e/o funzionale; (ii) le quantità richieste; (iii) le modalità di esecuzione, ivi inclusi gli eventuali disegni e/o direttive tecniche e tecnologiche cui il Fornitore dovrà attenersi; (iv) le materie prime da utilizzare, incluso eventuale Materiale in Conto Lavoro; (v) i termini e le modalità di consegna.
 - 7.2.2. Il Fornitore comunicherà via posta elettronica il prezzo fisso complessivo della Campionatura (il "**Prezzo Campionatura**"), e, qualora in Committente accetti per iscritto sempre via posta elettronica, il contratto si intenderà concluso (il "**Contratto di Campionatura**").
 - 7.2.3. Il Fornitore produrrà i Campioni in conformità con le specifiche tecniche e nel rispetto dei limiti di tolleranza indicati, e li consegnerà al Committente al fine di consentirgli di effettuare tutti i test e le verifiche che si renderanno necessari.
 - 7.3. **Produzione in Pre-serie**
 - 7.3.1. Il Committente trasmetterà l'ordine di cui all'articolo 3 chiedendo la produzione di una pre-serie del Prodotto (la "**Pre-serie**"), indicando (i) le quantità richieste; (ii) i termini e modalità di consegna (iii) eventualmente il Campione a cui fare riferimento
 - 7.3.2. Trattandosi di processo di industrializzazione soggetto a cambiamenti a seconda delle circostanze, le Parti concorderanno per iscritto (sempre via posta elettronica) un prezzo sulla Pre-Serie. Una volta concordato, nei termini di cui sopra, il prezzo della Pre-erie (il "**Prezzo Pre-serie**") il relativo contratto si intenderà concluso (il "**Contratto di Pre-serie**").
 - 7.3.3. Trattandosi di processo di industrializzazione Pre-Serie le Parti si obbligano a cooperare con correttezza e buona fede ai fini del buon esito della Pre-Serie, in modo tale che siano determinati o comunque determinabili tempi, e costi di una eventuale produzione in serie che, comunque, sarà vincolata alle previsioni del presente Contratto.
- 8. Verifica delle lavorazioni e denuncia dei vizi**
- 8.1. Il Committente potrà a sua discrezione in ogni momento verificare, previo preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, l'andamento delle lavorazioni e loro corretta esecuzione nonché la conformità alle specifiche tecniche trasmesse.
 - 8.2. Dal momento della consegna del Prodotto, il Committente avrà un termine di 8 (otto) giorni per la denuncia di eventuali vizi apparenti. I vizi occulti potranno essere denunciati dal Committente entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. In ogni caso, la garanzia per tutti i vizi avrà la durata di 24 mesi dalla consegna, salvo diverso accordo tra le Parti.
 - 8.3. In ogni caso, il Committente decade dalla garanzia per vizi qualora, dopo la consegna, il Prodotto venga mantenuto o comunque manomesso da terzi.
 - 8.4. La garanzia di cui al presente articolo 8, ferme le limitazioni di responsabilità di cui *infra*, è valida ed efficace a condizione che le Parti abbiano proceduto, con costi da concordare, al collaudo funzionale dei prodotti di cui dovrà essere redatto in contraddittorio processo verbale. In mancanza di processo verbale la garanzia per vizi sarà limitata al processo o ai componenti effettivamente eseguiti/forniti da Projet.
 - 8.5. La denuncia di ciascun vizio dovrà essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 17 e dovrà contenere:
 - 8.5.1. l'indicazione del Prodotto o del lotto di Prodotto oggetto di contestazione;
 - 8.5.2. i vizi, i difetti o le difformità riscontrate.
- 9. Eliminazione dei vizi. RC prodotti – limitazione di responsabilità**
- 9.1. Il Fornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile dalla denuncia fatta dal Committente in conformità al precedente articolo 8.
 - 9.2. Il Fornitore ha contratto con la società ITAS MUTUA polizza RC Prodotti n. 65/M16388893. Resta inteso che, qualora la predetta polizza non coprisse per qualunque ragione, in tutto o in parte, danni subiti dal Committente o da terzi, il Committente stesso potrà rivalersi sul Fornitore solo nei limiti del valore dei Prodotti viziati/non conformi. Il Committente terrà inoltre manlevato ed indenne, salvo i casi di dolo o colpa grave, il Fornitore da qualunque richiesta di risarcimento dovesse pervenire da terzi in conseguenza dei vizi, difetti o difformità dei Prodotti.
 - 9.3. In ogni caso, ad eccezione di ipotesi di dolo o colpa grave, il Fornitore non presta alcuna garanzia e non assume alcuna obbligazione in relazione a vizi del Prodotto per la cui lavorazione il Committente abbia richiesto l'impiego di Materiale in Conto Lavoro.
 - 9.4. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 9.4., nel caso in cui i prodotti della lavorazione commissionata con Materiale in Conto Lavoro presentino vizi, difetti o difformità tali da renderli del tutto inadatti alla funzione cui erano destinati ("**Scarti**"), il Fornitore si impegna a sospendere tempestivamente la lavorazione, previa comunicazione al Committente entro 24 ore dalla scoperta della circostanza. Il Committente rimane in ogni caso obbligato all'acquisto degli Scarti prodotti anche se non completi, ritirandoli e corrispondendone il prezzo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta da parte del Fornitore. In caso di ritardato ritiro rispetto al termine di cui sopra, il Fornitore potrà addebitare al Committente una penale giornaliera pari all'1% (uno per cento) del valore degli Scarti da ritirare.
- 10. Informazioni tecniche e proprietà industriale. Obblighi di riservatezza**
- 10.1. Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica) che il Committente comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un Prodotto o di un suo particolare, dei relativi prototipi o campioni o pre-serie o serie, restano di proprietà esclusiva del Committente ("**IT del Committente**") e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini disposti da quest'ultimo.

- 10.2. Il Fornitore, anche dopo la cessazione del Contratto di Subfornitura, è tenuto a:
- 10.2.1. conservare tutta la documentazione IT del Committente e restituirla su richiesta di questi senza trattenerne copia;
 - 10.2.2. contraddistinguerla come di proprietà del Committente; non riprodurla o copiarla se non nei limiti autorizzati espressamente dal Committente e non trasmetterla o rivelarne il contenuto a terzi;
 - 10.2.3. imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato dal Committente a trasmettere le IT del Committente nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.
- 10.3. Il Fornitore dovrà altresì mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature, materiali, brevetti e, in generale, del *know-how* del Committente ("**IP del Committente**"), delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione ai rapporti di subfornitura.
- 10.4. A sua volta, il Committente dovrà altresì mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature, materiali, brevetti e, in generale, del *know-how* del Fornitore ("**IP del Fornitore**"), delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al paragrafo 8.1. e comunque in relazione ai rapporti di subfornitura in essere tra le Parti.
- 10.5. In caso di indebiti divulgazione e/o utilizzo delle IT del Committente o delle IP del Committente o delle IP del Fornitore, la Parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una penale di € 25.000 per ciascuna violazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 11. Modifiche e deroghe**
- 11.1. Le presenti Condizioni Generali potranno essere modificate solo con il consenso espresso per iscritto dalle Parti.
- 12. Durata, rinnovo automatico e recesso**
- 12.1. Le presenti Condizioni Generali avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo ordine e cesseranno i loro effetti al 31 dicembre del relativo anno solare. Alla predetta scadenza, si rinnoveranno automaticamente, di anno in anno, sempre qualora una delle Parti non receda con preavviso scritto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
- 12.2. In ogni caso alla cessazione del contratto conformemente al 12.1 o per qualunque altro motivo, è facoltà del Fornitore addebitare al Committente il costo delle attrezzature sviluppate, su accordo tra le stesse, per la produzione dei Prodotti il cui prezzo non sia già stato corrisposto dal Committente.
- 13. Cessione del Contratto e delle lavorazioni**
- 13.1. Qualora il Fornitore intendesse cedere il Contratto di Subfornitura o l'esecuzione delle relative lavorazioni, in tutto o in parte, a terzi, il Fornitore dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Committente.
- 13.2. In entrambi i casi, la cessione non potrà essere comunque essere effettuata senza l'assenso scritto del Committente.
- 14. Responsabilità del Fornitore**
- 14.1. Fatto salvo quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali, Il Fornitore risponde della qualità delle lavorazioni eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del Contratto e alle regole dell'arte.
- 14.2. Il Fornitore è tenuto a segnalare quanto prima al Committente, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive ricevute che possano influire sulla qualità delle lavorazioni e del Prodotto, che siano stati dal Fornitore stesso riscontrati.
- 15. Forza maggiore**
- 15.1. Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali, costituiscono cause di forza maggiore i fatti non imputabili alle Parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni di una o di entrambe le Parti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, esplosioni atomiche o nucleari, pandemie ed epidemie, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione) (le "**Cause di Forza Maggiore**").
- 15.2. Quando il Contratto non possa avere puntuale esecuzione per una o più Cause di Forza Maggiore, i termini di lavorazione e di consegna restano sospesi sino alla cessazione delle stesse.
- 15.3. La Parte che si trovasse nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una o più Cause di Forza Maggiore, dovrà comunicarlo all'altra entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando altresì la data in cui l'esecuzione del Contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
- 16. Legge Applicabile e Foro Competente**
- 16.1. Al Contratto di Subfornitura si applica la legge Italiana. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, le Parti richiamano le disposizioni della legge 18 giugno 1998, n. 192.
- 16.2. Per qualsiasi controversia derivante dal Contratto di Subfornitura o allo stesso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con espressa rinuncia a qualunque altro Foro.
- 17. Comunicazioni**
- 17.1. Quallsivoglia richiesta, domanda o comunicazione ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto di Subfornitura, dovrà essere effettuata per iscritto, in italiano, e potrà essere inviata anche a mezzo telefax, PEC o posta elettronica con conferma di ricezione, agli indirizzi di cui *infra* e si intenderà efficace a decorrere dalla data di ricezione.
- (i) Se al Fornitore, a: email: adminprojet@projeteelettronica.it, PEC: projetsrl@lamiapec.it.
 - (ii) Se al Committente, a:, email e PEC indicate negli ordini.
- 17.2. Fermo peraltro restando che qualora il Committente o il Fornitore dovessero comunicare all'altra Parte una variazione dell'indirizzo di cui sopra con le modalità previste dal presente articolo, le ulteriori comunicazioni dovranno essere inviate a tale nuovo indirizzo.
- 18. Miscellanea**
- 18.1. Qualora una qualsivoglia disposizione delle presenti Condizioni Generali o del Contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una qualche norma di legge, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede le modifiche così da assicurarne la conformità a tale normativa. L'invalidità di una disposizione delle presenti Condizioni Generali o del Contratto non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno valide ed in vigore.
- 18.2. Ai fini della sua validità qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali o al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
- 18.3. Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà alla stessa attribuite dal Contratto, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsivoglia modo compromettere la validità del Contratto. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal Contratto, fatti salvi i termini, a pena di decadenza, per la denuncia dei vizi e di garanzia del Prodotto.
- 18.4. Le presenti Condizioni Generali sostituiscono qualsivoglia precedente intesa o accordo, scritto o verbale volto a disciplinare i rapporti di subfornitura tra le Parti e si intendono espressamente richiamate ed allegate agli ordini e relative accettazioni scambiati tra le parti.